



COMUNE DI SENERCHIA  
Provincia di Avellino

C.A.P. 83050 Via Castagni Tel 0827-57031- fax 0827-  
57015  
e-mail: [info@comune.senerchia.av.it](mailto:info@comune.senerchia.av.it)

**COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale**

Numero 26 Del 30-10-2012

**Oggetto: DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMU ANNO 2012 - PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemiladodici**, il giorno **trenta**, del mese di **ottobre**, alle ore **18:10** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato dal Sindaco ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, con la presenza all'appello nominale dei seguenti Consiglieri:

<b>GRILLO BENIAMINO</b>	<b>P</b>	<b>SESSA ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>FAIA FERDINANDO</b>	<b>P</b>	<b>GUGLIUCCIELLO VINCENZO</b>	<b>P</b>
<b>GASPARRO DONATO</b>	<b>P</b>	<b>MARZULLO ALESSANDRO</b>	<b>P</b>
<b>VECE MARTINO</b>	<b>P</b>	<b>TRIMARCO MARIA ANNA</b>	<b>A</b>
<b>RAIMONDO MICHELE</b>	<b>P</b>	<b>RAIMONDO GIOVANNI</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale, **DOTT.SSA FLORIO MARIAPAOLA**.

Il Sindaco/Presidente, **GRILLO BENIAMINO**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006** il quale dispone che:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

**CONSIDERATO** che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**PRESO ATTO** che:

- a decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

**VISTO** che con la precedente deliberazione n. 25 del 30.10.2012 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, con efficacia dal 1° gennaio 2012;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**

- 1) **ALiquota di base 0,76 per cento**  
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALiquota abitazione principale 0,4 per cento**  
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) **ALiquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento**  
Diminuzione **sino a 0,1 punti percentuali.**

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad **abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;**

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo della **maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare l'**importo massimo di euro 400, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;**

**CONSIDERATO** che l'**aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione possono essere applicate** anche ai soggetti che, a seguito di ricostruzione post sisma, risultano di fatto proprietari di immobili, anche se non intestatari catastali, purché utilizzino direttamente l'immobile;

**EVIDENZIATO** che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando l'aliquota di base dello 0,76 per cento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione sia dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, sia dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria, così come stabilito nel regolamento deliberato in data odierna, e che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, anche tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

**ACQUISITO**, ai sensi del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario e tributi;

Con voti **favorevoli n. 7 la maggioranza e contrari n. 2 la minoranza (Marzullo A. e Raimondo G.) espressi nei modi e forme di legge.**

#### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**
  - **ALIQUOTA DI BASE 9,00%° (nove per mille)**
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 5,00%° (cinque per mille)**
  - **ALIQUOTA IMMOBILI RURALI AD USO STRUMENTALE 2,00%° (due per mille)**
- 3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**
  - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
  - b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base;
- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;**
- 5) di dare atto **l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione sono applicate** anche ai soggetti che, a seguito di ricostruzione post sisma, risultano di fatto proprietari di immobili, anche se non intestatari catastali per cause non attribuibili alla loro volontà, purché utilizzino direttamente l'immobile;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 25 del 30.10.2012;
- 7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 con voti favorevoli n. 7 la maggioranza e contrari n. 2 la minoranza (Marzullo A. e Raimondo G.) espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.26 del 30-10-2012 COMUNE DI SENERCHIA

Approvato e sottoscritto.

Sindaco/Presidente  
F.to GRILLO BENIAMINO

Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA FLORIO MARIAPAOLA

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Messo Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito del Comune e affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 31-10-2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U.E.L.;

*Dalla Residenza comunale, li 31-10-2012*

IL MESSO COMUNALE  
F.to DE SIMONE LUISA MARIA

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio On Line del sito del comune il giorno 31-10-2012 al numero 398 per rimanervi quindici giorni consecutivi;

Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA FLORIO MARIAPAOLA

**E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.**

*Dalla Residenza comunale, li 31-10-2012*



Segretario Comunale  
DOTT.SSA FLORIO MARIAPAOLA

---

### CERTIFICATO DI ESECUZIONE

- che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA FLORIO MARIAPAOLA